

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 137

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30)


(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 dicembre 2019)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D55/19



Roma, 18 dicembre 2019



Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2019.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Giulio Andreotti

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Roma,

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
PEC: dagl.presidenzaconsiglio@gov.it

OGGETTO: Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 2 gennaio 2019, n. 1 recante "Codice della Protezione civile" – Richiesta esenzione AIR.

Si richiede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 l'esenzione dall'AIR con riferimento di cui all'oggetto in quanto è stato verificato che sussistano congiuntamente, le condizioni concernenti la scarsa entità dei costi di adeguamento attesi, il numero esiguo di destinatari indiretti dell'intervento, il ridotto importo delle misure pubbliche impiegate e una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito si evidenzia che le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto sono principalmente di carattere ordinamentale o comunque volte alla correzione di alcuni refusi, alla semplificazione di procedure già previste dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e all'allineamento del citato decreto con la normativa di settore attualmente in vigore. Come evidenziato nella relazione tecnica il provvedimento in oggetto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica né prevede alcuna incidenza sul mercato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

VISTO: 4 OTT. 2019

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Antonella Nicotra

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1, RECANTE "CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1, comma7;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile;

RITENUTO di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo



ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 2:
 - a) al comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile”;
 - b) al comma 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 dopo le parole da “dai beni culturali e” sono inserite le seguenti: “paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: “individuati dalle Regioni” sono inserite le seguenti: “in raccordo con i Prefetti”;
 - b) le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera d) dopo le parole “di protezione civile” sono inserite le seguenti: “di propria competenza”;
 - b) alla lettera e) le parole “all'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 7”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera e):
 - 1) le parole “interforze operante con continuità” sono sostituite dalle seguenti: “e interforze operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
 - 2) dopo la parola “Prefetti” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Detto coordinamento è garantito anche attraverso l'impiego sul territorio di personale

- degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, in raccordo con le amministrazioni interessate”;
- b) alla lettera h) le parole “l'esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione e lo svolgimento”;
 - c) alla lettera l) le parole: “dell'intervento” sono sostituite dalle seguenti: “delle operazioni”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

- 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018 dopo le parole “i Comuni,” sono inserite le seguenti: “le Province ove delegate,”.

ART.6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

- 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018:
 - a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera b) dopo le parole “dalla lettera o),” sono inserite le seguenti: “di ambito”;
 - 2) alla lettera d) dopo le parole “le Prefetture” sono aggiunte le seguenti: “, le Province ove delegate”;
 - 3) alla lettera f) dopo le parole “dello stato di emergenza” sono inserite le seguenti: “per i casi”;
 - 4) al punto 2) della lettera o) dopo le parole “piani provinciali” sono inserite le seguenti: “e di ambito”.
 - b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole “comunale o di ambito” sono sostituite dalla seguente: “regionale”;
 - 2) dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “e per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)”.
 - c) al comma 4:
 - 1) le parole “le direttive adottate” sono sostituite dalle seguenti: “i provvedimenti in materia adottati” e sono aggiunte, in fine, le parole: “, commi 1 e 3”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

- 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) alla lettera a) le parole “di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “, in particolare, per quanto attiene le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali”;
 - 2) alla lettera e) le parole “o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,” sono soppresse;



- 3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole “a livello comunale”;
 - 4) alla lettera h) le parole “o di ambito” sono sostituite dalle seguenti: “e di ambito”.
- b) al comma 4, le parole “o di ambito,” sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”;
 - b) al comma 2-bis, dopo le parole “e alle infrastrutture pubbliche e private” sono aggiunte le seguenti: “, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
 - c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto disposto dal comma 2, nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, dopo la parola “boschivi” sono aggiunte le seguenti: “, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353”.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 2, lettera b), dopo le parole “monitoraggio e sorveglianza,” sono inserite le seguenti: “eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,”;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. L’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”.

ART. 12

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole “e comunale, quest’ultimo anche in forma aggregata” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all’assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.”.

ART. 13

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la parola “direttiva” è sostituita dalla seguente: “direttive”;
 - b) le parole “degli effetti” sono soppresse;
 - c) dopo le parole “di previsione e prevenzione”, sono inserite le seguenti: “e dei loro effetti”.

ART. 14

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, la parola “attesti” è sostituita dalla seguente: “dichiari”, la parola: “nonché” è soppressa e dopo le parole “all’articolo 13, comma 1” sono inserite le seguenti: “, nonché dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli Enti locali coinvolti”.

ART. 15

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 le parole: “con propria deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “con una o più deliberazioni”.



ART. 16

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7 le parole da “, successivamente alla quale” a “in regime ordinario” sono soppresse;
 - b) al comma 10, le parole “e delle ispezioni” e le parole “e la periodicità delle ispezioni” sono soppresse.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da “e disposizioni finalizzate” a “risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “, Con la medesima ordinanza possono essere inoltre realizzate eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Con l’ordinanza di cui al comma 1 è individuata l’autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell’articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. Il medesimo soggetto può revocare gli interventi del piano di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua altresì le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità fino all’effettivo subentro dell’autorità competente in via ordinaria”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la parola “speciali” sono aggiunte le seguenti: “, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza”;
 - b) al comma 3 dopo le parole “eventualmente provenienti” sono inserite le seguenti: “da donazioni, da altre amministrazioni, nonché”;
 - c) al comma 5, le parole da “e comunque” a “dell’articolo 24, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando il limite di cui al comma 1”;
 - d) al comma 6, le parole “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “presente codice” e dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 25” sono inserite le seguenti: “e sono utilizzate



secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.”.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica le parole “agli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “alle operazioni”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile” e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 e dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.”;
 - c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.” e, al secondo periodo, le parole da “ritirare tali risorse” a “8, della decisione 1313/2013/UE” sono sostituite dalle seguenti: “stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione.”;
 - d) al comma 4, le parole “all'EERC” sono sostituite dalle seguenti: “al Pool europeo di protezione civile e a rescEU”.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti stabiliti con le ordinanze di cui all'articolo 25.”;

- b) al comma 3 dopo le parole “dell'intervento o dell'attività” sono inserite le seguenti parole “e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale”;
- c) al comma 5 le parole da: “, dal paragrafo 2” a “del 1° febbraio 2013” sono soppresse.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Comitato, si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.”.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. del 2018, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole “4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.” sono sostituite con le seguenti: “ 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”.

ART. 23

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 16 marzo 2017, n. 30 ha conferito al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. In attuazione di detta delega è stato emanato un unico decreto legislativo recante “Codice della protezione civile” (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2018, n. 17) entrato in vigore in data 6 febbraio 2018.

A due anni dall'adozione del Codice di protezione civile, il presente decreto dà attuazione all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30, che consente al Governo di adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti, sulla base di una relazione motivata rappresentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale vengano individuate le disposizioni su cui si intende intervenire, nonché le ragioni dell'intervento normativo proposto.

Il decreto legislativo n. 1 del 2018 è stato modificato a seguito di alcuni puntuali interventi normativi volti alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure connesse alle situazioni emergenziali di maggiore impatto. Si fa riferimento, in particolare:

- all'introduzione del comma 2-bis¹ all'articolo 13, concernente le attività connesse alla valutazione dell'impatto di un evento emergenziale ed al censimento dei danni alle strutture ed alle infrastrutture pubbliche e private;
- alla riformulazione dell'articolo 25, comma 2, lettera f)², riguardante una delle misure oggetto di disciplina con ordinanza di protezione civile;
- alla riformulazione dell'articolo 28³, concernente la disciplina delle modalità di concessione dei contributi per il ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e alle attività economiche e produttive danneggiate.

¹ Comma inserito dall'articolo 44-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

² Lettera sostituita dall'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

³ Modifiche apportate dall'articolo 26 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ciò premesso, l'esercizio della menzionata facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 7, tiene conto degli esiti della consultazione effettuata con le parti interessate (Regioni, Volontariato, Comuni e Province) e dell'analisi dei dati e delle esperienze maturate a seguito del Codice della protezione civile, che hanno evidenziato alcune problematiche applicative della normativa in esame, rendendo necessario semplificare le procedure emergenziali ivi contenute, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione.

Nello specifico, il lavoro di revisione è stato affrontato mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Dipartimento della Protezione civile e delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, tra cui, in particolare, gli enti regionali, l'UPI, l'ANCI per conto dei rispettivi enti territoriali nonché della Consulta del volontariato.

In particolare, su sollecitazione delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, sono state apportate modifiche nei seguenti ambiti di intervento:

- flusso di scambio informativo nell'ipotesi di eventi emergenziali fra tutte gli enti locali, ivi comprese le Province;
- corretta determinazione degli "ambiti territoriali e organizzativi ottimali" per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- potenziamento delle misure finalizzate a garantire un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della Protezione civile;
- potenziamento dei sistemi di allertamento;
- puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, nonché del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione;
- potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame, peraltro, recepisce quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione ma anche le osservazioni contenute al punto 5.4 del parere del Consiglio di Stato (n. 2647 del 19 dicembre 2017) in materia di semplificazione normativa, laddove si raccomanda al Governo "*di rivedere – se nel caso anche in sede di decreti integrativi e correttivi – il testo per meglio realizzare la semplificazione in parola*". Le modifiche proposte sono pertanto mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adequazione in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo che la stessa legge delega si era prefissata.

Oltre alla semplificazione normativa e alla semplificazione delle procedure volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, le disposizioni del presente decreto legislativo recano misure volte ad una migliore specificazione delle responsabilità nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, quale sistema complesso cui fanno parte sia le sue componenti (indicate all'articolo 4) che le strutture operative (articolo 13). Tali disposizioni si sono rese necessarie al fine di superare possibili distonie interpretative e applicative. Il testo è stato altresì aggiornato in considerazione degli interventi normativi in materia di obblighi relativi all'appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, con particolare riferimento all'attività di coordinamento degli interventi di protezione civile in occasione di emergenze all'estero in via bilaterale o nel quadro dell'Unione europea e degli organismi internazionale, oppure in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2019.

Sono poi state inseriti, nel testo, riferimenti alle Province, che, in caso di specifica delega da parte delle Regioni, possono assumere specifici compiti di protezione civile. Il testo del Codice vigente è stato redatto tenendo conto di una riforma delle Province che non ha poi trovato un completamento nella corrispondente riforma costituzionale, a seguito dell'esito del referendum del 4 dicembre 2017 e necessita pertanto, oggi, di affrontare il tema delle competenze di protezione civile in capo alle Province, nell'ambito di quella più chiara definizione di compiti e di ruoli, di cui si è fatto cenno.

Si rappresenta che il codice prevede agli articoli 3, 11 e 18, la necessità di definire, a cura delle Regioni e delle Province autonome, gli "ambiti territoriali e organizzativi ottimali" che devono essere costituiti da uno o più comuni o municipi (di cui articolo 3, comma 1, lettera c) - Sindaci metropolitani), per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile.

Tali ambiti devono essere individuati, in coordinamento con le Prefetture interessate, nel rispetto dei criteri generali, che saranno oggetto di una specifica direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15 del codice e che riguardano sia gli aspetti connessi alla definizione geografica dell'ambito, sia quelli necessari a consentire una *governance* efficace in tutte le attività di protezione civile, ed in particolare nella fase di pianificazione e di gestione delle emergenze.

Le Regioni e Province Autonome definiscono gli ambiti a livello geografico, stabilendone i comuni afferenti e l'ubicazione della sede del centro di coordinamento di riferimento. Le scelte strategiche di *governance* riguardano, in particolare, la definizione dell'organizzazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del codice. L'ambito territoriale potrà assumere, quindi, conformazioni diverse in base alle decisioni che verranno assunte a livello regionale, sulla base di considerazioni legate alla migliore funzionalità in termini di protezione civile per quella determinata Regione.

Il concetto di ambito è stato introdotto, pertanto, con il codice di protezione civile con l'intento di definire delle aggregazioni di comuni o municipi, non solo per la gestione delle emergenze, ma anche per le attività ordinarie in materia di protezione civile. La decisione di intervenire sul concetto di ambito nel "correttivo" è legata all'esigenza di facilitarne l'attuazione a tale introduzione normativa, in quanto fino ad ora ha avuto difficoltà a trovare applicazione.

Lo schema di articolato tiene inoltre conto delle istanze emerse sia in sede di applicazione del Codice che durante le consultazioni volte a una maggiore chiarificazione di alcuni ambiti di responsabilità, soprattutto in tema di pianificazione e di semplificazione, garantendo la continuità amministrativa e la tempestività dell'azione del servizio della protezione civile.

Lo schema di decreto legislativo, ad invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, si compone di 24 articoli di seguito descritti.

ARTICOLO 1

Reca modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per chiarire meglio la natura delle attività di protezione civile. Al riguardo, si inserisce nell'ambito delle citate attività anche il riferimento agli scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione degli addetti ai servizi di protezione civile. Inoltre, con la modifica al comma 7, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, viene contemplata anche la ricognizione dei danni relativa al ripristino dei beni culturali e paesaggistici nonché sulle strutture e le infrastrutture di beni pubblici e privati.

ARTICOLO 2

Corregge un refuso all'articolo 3, comma 3, del Codice che erroneamente fa riferimento all'articolo 18 comma 3 invece che all'articolo 18 comma 4, concernente la direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sulle modalità di organizzazione e lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile, con la quale vengono definiti anche gli ambiti. Si prevede, inoltre, che la definizione degli ambiti venga effettuata in raccordo con i Prefetti.

ARTICOLO 3

Specifica che le funzioni di protezione civile svolte dagli Enti territoriali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) debbano rientrare nell'ambito delle funzioni di propria competenza ed elimina un refuso in quanto il riferimento all'articolo 2 è erroneo contemplando detto articolo attività e non eventi disciplinati all'articolo 7.

ARTICOLO 4

Reca modifiche all'articolo 8, comma 1, concernente le funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, è specificato che la funzione di coordinamento indicata alla lettera e) avviene sulla base delle informazioni acquisite tramite la Sala situazioni Italia, operante presso il Dipartimento medesimo, allo scopo di assicurare l'assistenza ed il soccorso alle popolazioni colpite, in concorso con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, a loro volta si raccordano con i Prefetti, anche attraverso l'impiego sul territorio di personale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Si è voluto poi disciplinare l'impiego di *team* di personale del Sistema di protezione civile a supporto dei territori colpiti secondo una prassi consolidata.

Le modifiche alla lettera h) specificano che il Dipartimento, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, non ha come compito solo l'esecuzione ma, nel suo ruolo di coordinamento anche la programmazione delle esercitazioni volte alla verifica dei piani nazionali di protezione civile. Ciò al fine di rappresentare un concetto di esercitazione più ampio, che prevede un preventivo percorso di programmazione sia in termini di attività che di obiettivi da perseguire, ai fini di una maggiore efficacia di tale importante attività di prevenzione dei rischi.

Le modifiche alle lettere l) riguardano la specificazione, in coordinamento con la rubrica dell'articolo 29, in merito alla natura dell'intervento di protezione civile in ambito internazionale.

ARTICOLO 5

All'articolo 9, comma 1, lettera a), introduce la possibilità che lo scambio di informazioni assicurato dal Prefetto avvenga anche con le Province, ove delegate, oltre che con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, i Comuni e il Dipartimento dei vigli del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Ciò in quanto alcune Province hanno mantenuto anche dopo la legge n. 56 del 2014 competenze specifiche in materia di protezione civile.

ARTICOLO 6

Sono apportate modificazioni all'articolo 11 del decreto in parola concernente le funzioni delle Regioni e la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta, prevedendo, al comma 1, lettera b) e al comma 1 lettera d) che gli indirizzi per la pianificazione riguardino anche i piani di ambito e che lo scambio di informazioni avvenga anche con

le Province, ove delegate. Viene specificato, inoltre, che le Regioni favoriscono l'organizzazione per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, che costituisce un'importante attività di previsione dei rischi.

Tali modifiche servono per meglio inquadrare le responsabilità anche nel caso dei piani di ambito, nel contesto degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, per evitare dubbi interpretativi.

Ulteriori modifiche riguardano l'eliminazione di alcuni refusi segnalati.

ARTICOLO 7

Modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo in rassegna, chiarendo che i Comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi ed in particolare, per quanto attiene le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), sulla base di criteri fissati dalla direttiva sulla pianificazione di protezione civile, come recepita dai diversi ordinamenti regionali.

Al medesimo comma 2 si specifica, altresì, che i Comuni sono responsabili della predisposizione dei piani comunali di protezione civile e che la direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze è attuata nell'ambito del territorio comunale. Il volontariato di protezione civile invece è impiegato anche a livello di ambito, sulla base di indirizzi nazionali e regionali.

Anche questa disposizione, chiarisce meglio le responsabilità nel contesto degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali. Sulla base delle modifiche apportate all'articolo 11 e all'articolo 12, comma 4, quindi, ai Comuni non viene più richiesta la predisposizione e approvazione con delibera consiliare del piano di protezione civile di ambito, che viene posta in capo alle Province in qualità di enti di area vasta, ove non diversamente disciplinato dalle leggi regionali, sulla base degli indirizzi per la pianificazione di ambito che le Regioni e le Province autonome hanno il compito di redigere, in raccordo con le Prefetture.

ARTICOLO 8

Reca modifiche all'articolo 13, inserendo, con la lettera g-bis) del comma 1, le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per le emergenze tra le componenti operative del Sistema della protezione civile, come richiesto dal Dicastero interessato. Altresì al comma 2-bis, si puntualizza che le attività connesse con la valutazione dell'impatto ed il censimento dei danni in occasione di eventi di protezione civile

riguardano anche i beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.

Inoltre, al comma 5, su richiesta del Ministero della difesa, è specificato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvede alla definizione delle modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate, sono anche definite le modalità dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile in occasione di eventi calamitosi di rilevanza nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare qualificato può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, in deroga alle relative norme tecniche, anche in materia di autorizzazioni ovvero di titoli ed abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 9

All'articolo 14, comma 4, si specifica che, fermo restando che i Vigili del fuoco operano in qualità sia di componente fondamentale che di struttura operativa del Servizio nazionale, negli altri casi, se al Comitato operativo nazionale della protezione civile partecipa una componente che ha anche funzione di struttura operativa, partecipa un rappresentante della componente. Ciò al fine di evitare dubbi interpretativi a seguito dell'inserimento, al comma 1 dell'articolo 13, della lettera g-bis).

ARTICOLO 10

Alla fine dell'articolo 16, comma 1, si chiarisce che, rispetto all'azione del Servizio nazionale della protezione civile in ordine alle varie tipologie di rischio, sono fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi.

ARTICOLO 11

All'articolo 17, comma 2, lettera b), viene specificato che nell'ambito del governo e della gestione del sistema di allerta a cura del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ci si avvale anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni. Si specifica inoltre, con l'introduzione del comma 2-bis, che l'allertamento del servizio nazionale della protezione civile si esplica anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259-.

ARTICOLO 12

Reca modifiche all'articolo 18, comma 1, lettera a) indicando che la definizione degli ambiti ottimali è solo su base provinciale.

Inoltre, è introdotto un nuovo comma 4-*bis* con cui si specifica che la direttiva di cui al comma 4, concernente le modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, definisce anche le modalità di raccordo per le attività connesse all'assistenza alla popolazione tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. Tale raccordo è necessario per garantire un'efficace risposta operativa e di assistenza alla popolazione in caso di eventi emergenziali che coinvolgono le predette infrastrutture.

ARTICOLO 13

All'articolo 22, riguardante le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile, si specifica che con più direttive possono essere definite le forme di coordinamento e monitoraggio relative non solo agli effetti delle azioni ma anzitutto alle azioni stesse per poi riferirsi ai loro effetti.

ARTICOLO 14

All'articolo 23, riguardante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, si specifica che, ai fini della richiesta da parte della Regione, occorra solamente una dichiarazione in ordine al pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, coerentemente con l'urgenza connessa all'emanazione del relativo decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stato di mobilitazione, infatti, permette di attivare immediatamente le risorse del Sistema nazionale di protezione civile in caso di situazioni eccezionali che possono compromettere la vita, l'integrità fisica o i beni di primaria importanza. Si chiarisce che con tale decreto, è possibile la mobilitazione straordinaria anche dei Comuni o delle loro forme associative per il supporto agli Enti locali coinvolti.

ARTICOLO 15

Reca modifiche all'articolo 24, riguardante la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale prevedendo, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sul territorio colpito, la possibilità che il Consiglio dei ministri emani una o più deliberazioni finalizzate a stanziare ulteriori risorse finanziarie per il completamento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) nonché all'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d).

Ciò allo scopo di poter garantire in tempi rapidi le risorse per l'assistenza alla popolazione, il ripristino dei servizi essenziali e il sostegno al tessuto sociale ed economico del territorio colpito (consentendo, ad esempio, di far rientrare la popolazione evacuata nelle proprie abitazioni) senza dover aspettare i tempi più lunghi che richiede l'effettuazione di una puntuale quantificazione di tutti gli interventi come previsto nel vigente articolo 24. Nei due anni di vigenza del codice le Regioni interessate hanno infatti evidenziato la necessità di ottenere in tempi rapidi le risorse di cui alla lettera c) che possono essere stimate in un breve lasso di tempo, rinviando ad una successiva approfondita valutazione, i fabbisogni per la riduzione del rischio residuo.

ARTICOLO 16

Al comma 7 viene poi soppresso il riferimento alla cura, da parte dei commissari delegati e fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l'emergenza, della prosecuzione delle attività previste a seguito dell'emergenza in regime ordinario, atteso che tale ambito viene disciplinato all'articolo 26, concernente le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito delle emergenze di rilievo nazionale.

Infine, al comma 10 viene eliminato ogni riferimento alle ispezioni, in quanto si tratta di un refuso presente nel Codice.

ARTICOLO 17

All'articolo 26, sono introdotte disposizioni di maggior dettaglio in ordine alla disciplina riguardante le attività da porre in essere a seguito della scadenza dello stato di emergenza, sulla base delle necessità emerse durante il monitoraggio degli interventi posti in essere dai commissari delegati.

In particolare, viene espressamente indicato che con tali ordinanze vengono anche adottate disposizioni finalizzate alle eventuali rimodulazioni del piano degli interventi, da porre in essere entro il termine della scadenza della contabilità speciale aperta all'inizio della gestione commissariale e nel limite delle risorse disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tali ordinanze, inoltre, viene individuato il soggetto che, in qualità di autorità ordinariamente competente e fino alla scadenza della contabilità speciale, è autorizzato alla gestione di tale contabilità: tale soggetto ha il potere di revocare gli interventi previsti dal piano che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Le somme residue possono essere proficuamente utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza.

ARTICOLO 18

Reca modifiche all'articolo 27, chiarendo al comma 1, per evitare incertezze interpretative, il lasso temporale entro il quale può essere mantenuta l'operatività della contabilità speciale, aperta a seguito della deliberazione dello stato di emergenza, quantificato in un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza (quindi per un periodo massimo di 4 anni complessivi). Conseguentemente, viene modificato il comma 5 del medesimo articolo.

Al comma 3, viene inserita la possibilità di far confluire sulle contabilità speciali anche le risorse derivanti da donazioni liberali e quelle provenienti da altre amministrazioni.

Al comma 6, per evitare che gli interventi si protraggano per un periodo incongruo con una gestione emergenziale, è specificato che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, vincolate alla realizzazione dei piani indicati nelle ordinanze, devono essere utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti dalle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza di cui all'articolo 26.

Qualora dovessero rilevarsi delle somme ancora non utilizzate entro il predetto termine, le stesse sono versate sul Fondo per le emergenze nazionali ovvero all'entrata del bilancio delle amministrazioni che hanno finanziato i predetti interventi.

ARTICOLO 19

All'articolo 29 sono apportate modificazioni per allineare le relative disposizioni alle novità introdotte dalle ultime decisioni europee e per chiarire meglio le disposizioni concernenti la partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, semplificando la procedura d'intervento al fine di adeguarla all'urgenza connessa alle operazioni di emergenza.

Al riguardo, si specifica che la norma, per evitare i dubbi interpretativi che sono emersi, chiarisce la disciplina in rassegna, rappresentando che gli interventi di protezione civile all'estero possono essere di due tipologie: una riguarda l'intervento nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea (partecipazione al cd. "Pool europeo di protezione civile" e rescEU), con l'invio di moduli, attrezzature, mezzi ed esperti qualificati, appositamente registrati nel sistema di comunicazione ed informazione in caso di emergenza, il CECIS) e l'altro riguarda la richiesta di uno Stato estero non mediata dal meccanismo unionale. . Con la modifica al comma 2, è specificato che la partecipazione nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea avviene su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

L'intervento di protezione civile all'estero in entrambi i casi può esplicarsi tramite la dichiarazione dello stato di mobilitazione o la deliberazione dello stato di emergenza per interventi all'estero, che segue la medesima disciplina indicata negli articoli del Codice dedicati (articoli 23 e 24) e con le

conseguenti ordinanze di cui all'articolo 25. Per quanto riguarda gli interventi nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, la richiesta parte dal Centro di coordinamento risposta alle emergenze (ERCC) europeo.

In caso di richiesta nel contesto del citato "Pool europeo di protezione civile", come già disciplinato in attuazione delle apposite decisioni europee, in assenza di impedimenti dovuti ad emergenze nazionali (articolo 11, paragrafo 7 della decisione n. 1313/2013/2013/ UE), i moduli, le attrezzature, i mezzi e gli esperti qualificati richiesti dall'ERCC possono essere attivati anche nelle more della deliberazione dello stato di emergenza. Tali risorse possono essere ritirate in caso di necessità nazionali, come indicato nell' articolo 11, paragrafo 7 della citata decisione.

ARTICOLO 20

Reca modifiche all'articolo 40 al fine di implementare la capacità operativa delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, dando loro la possibilità di poter disporre, con anticipazione, delle risorse necessarie per garantire gli interventi anche nell'ambito delle attività di emergenza a livello comunale e regionale.

E' altresì introdotta una specificazione riguardo alle istanze di rimborso, con cui si deve attestare l'attinenza dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato con l'evento emergenziale, che sono presentate, come già disposto dalla vigente normativa, senza la corresponsione del credito di imposta, secondo quanto disposto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

ARTICOLO 21

Modifica l'articolo 42 con lo scopo di sottolineare la necessità che il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due Commissioni definiscano le modalità organizzative adottando specifici regolamenti di funzionamento.

ARTICOLO 22

Reca modifiche all'articolo 47 per aggiungere all'elenco ivi contenuto l'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che ancora faceva riferimento all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del Codice.

ARTICOLO 23

Riguarda la clausola di invarianza finanziaria, indicando che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 24

Specifica che il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 – ((Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

L’articolo 1 introduce modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e, in particolare:

- a. al comma 4, lettera g) riconosce nell’ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile la possibilità di scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile. Al riguardo si specifica che il termine “qualificazione” è utilizzato in senso atecnico, per indicare l’accrescimento delle competenze del personale in materia di protezione civile. Inoltre si tratta di formazione sul campo o *in house* svolta dal personale già appartenente alle Amministrazioni interessate. Si tratta di un meccanismo mediante il quale lo scambio di esperienze e la circolazione di *best practice* contribuisce ad accrescere le competenze, la capacità di intervento e il coinvolgimento delle comunità interessate del sistema con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente sui bilanci di ciascuna amministrazione interessata, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b. al comma 7, si allinea la ricognizione dei fabbisogni ai danni, in quanto una interpretazione letterale sembrava escludere la ricognizione dei danni delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private previste per la ricognizione dei fabbisogni e si precisa che fanno parte dei beni culturali anche quelli paesaggistici cui si estende la ricognizione. La disposizione, precisando l’ambito di applicazione della ricognizione che viene effettuata con le risorse previste a legislazione vigente e secondo le modalità previste dal codice, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 – (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione corregge un erroneo riferimento al comma 3 dell’articolo 18 anziché al 4 nel quale sono fissati i criteri richiamati.

Articolo 3 – (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione, specificando che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell’articolazione delle strutture organizzative di propria competenza ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene inoltre corretto alla lettera e) il riferimento all’articolo 7 in quanto quest’ultimo disciplina gli eventi richiamati dalla disposizione e non l’articolo 2 relativo alle attività.



Articolo 4 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione introduce modifiche all'articolo 8 del codice della protezione civile, in particolare:

- a) Le modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 1, si prefiggono lo scopo di esplicitare, nell'ambito delle funzioni di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la funzione della Sala Situazione Italia, ovvero di una sala operativa in essere presso lo stesso Dipartimento, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale. La disposizione, individuando con certezza la sala operativa già funzionante presso il Dipartimento della protezione civile preposta all'invio delle necessarie informazioni non comporta l'istituzione di nuovi organismi e pertanto non ha effetti finanziari.
- b) Le modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 2, mirano a fornire lo strumento giuridico per l'impiego del personale del Dipartimento della Protezione civile e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano interessate dall'evento calamitoso, sul territorio. Tale impiego avviene nel limite delle risorse previste a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni coinvolte per quanto riguarda le spese di trasferta e di straordinario e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza, nel limite delle risorse stanziato con delibera del Consiglio dei ministri per la copertura degli oneri di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile per tale attività. Trattandosi di attività già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, la norma in rassegna non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
- c) Con modifiche apportate dalla lettera b) viene esplicitato il ruolo del Dipartimento della protezione civile nella programmazione e nello svolgimento, nella verifica dei piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile di intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

Articolo 5 - (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione in commento si prefigge la finalità di allineare le disposizioni del codice della protezione civile alla riforma intervenuta a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 56 del 2014, atteso che la legge de qua ha mantenuto, per alcune province, le competenze in materia di protezione civile ove delegate dalle Regioni. In particolare qualora delegate, partecipano al costante flusso e scambio di informazioni, assicurato dal Prefetto, al verificarsi di eventi emergenziali.

Tale attività non comporta modifiche organizzative delle provincie che già presidiano tale scambio di informazioni e viene pertanto svolta senza necessità di incrementare le risorse umane e strumentali in dotazione delle provincie e pertanto la norma in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione, reca chiarimenti in ordine alle funzioni delle regioni e alla disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle Province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile e, essendo di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 - (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

L'articolo introduce specifiche all'articolo 12 riguardanti le funzioni dei Comuni e l'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Tali attività, ricntranti nel novero delle competenze istituzionali dei predetti Enti, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 – (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

L'articolo 8, modificando l'articolo 13 del Codice, si limita ad inserire le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tra le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile. Dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2015. Si tratta, pertanto, di attività che il suddetto Dicastero svolge già a carico delle proprie risorse umane e strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La disposizione reca, inoltre, modifiche al comma 5 dell'articolo 13, concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguarda le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, specificando che con tale decreto si provvede anche a definire le modalità, i requisiti e le condizioni in cui il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, con le deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile, in caso di eventi emergenziali di rilievo nazionale. Posto che l'intervento delle Forze armate in caso di eventi emergenziali di rilievo nazionale trova copertura nelle risorse che sono stanziare dalle specifiche deliberazioni dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 per le quali dovesse rendersi necessario il concorso del predetto personale militare, la disposizione in rassegna, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

All'articolo 14, comma 4, si specifica che, fermo restando che i Vigili del fuoco operano in qualità sia di componente fondamentale che di struttura operativa del Servizio nazionale, negli altri casi, se al Comitato operativo nazionale della protezione civile partecipa una componente che ha anche funzione di struttura operativa, partecipa un rappresentante della componente. Ciò al fine di evitare dubbi interpretativi a seguito dell'inserimento, al comma 1 dell'articolo 13, della lettera g-bis). La disposizione non modificando la composizione del Comitato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 – (modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione, chiarendo che l'azione del Servizio nazionale della protezione civile in ordine alle diverse tipologie di rischio viene svolta nel rispetto delle competenze organizzative e di coordinamento previste dalla normativa vigente, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 - (modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La specifica introdotta all'articolo 17, comma 2, lettera b), relativa all'avvalimento dei prodotti della rete dei centri funzionali e delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti



indicati alle attività di allertamento è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49 del codice della protezione civile, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Viene inoltre inserito il comma 2 bis relativo alla possibilità di utilizzare il sistema It-Alert istituito dall'articolo 26 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 - (modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di pianificazione di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di pianificazione e le conseguenti azioni volte al relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49 del codice della protezione civile, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 13 - (modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione chiarisce la possibilità di intervenire con più direttive al fine di disciplinare le forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di prevenzione e previsione e dei loro effetti. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 - (modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

Il presente articolo reca modifiche all'articolo 23 del Codice di protezione civile al fine di prevedere la partecipazione dei Comuni a supporto dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi fin dalla prima fase di gestione dell'emergenza per garantire la continuità amministrativa dei medesimi. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse stanziare a tal fine dalla dichiarazione dello stato di emergenza e secondo le modalità indicate con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, il presente articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 - (modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

Reca modifiche all'articolo 24, riguardante la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, chiarendo che, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sul territorio colpito, il Consiglio dei Ministri può adottare una o più deliberazioni finalizzate a stanziare ulteriori risorse finanziarie per il completamento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) nonché all'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16- (modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

Il presente articolo reca esclusivamente modifiche di coordinamento normativo dei testi e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17 – (modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione integra le misure da adottare con le ordinanze di protezione civile che disciplinano il rientro nella gestione ordinaria, in particolare con riferimento alla possibilità di prevedere la rimodulazione del piano degli interventi già approvato durante la vigenza dello stato di emergenza. Si prevede, inoltre, l'individuazione del soggetto competente a gestire in ordinario l'attuazione del predetto piano, cui intestare la contabilità speciale, già aperta durante la fase emergenziale e al quale riconoscere il potere di revoca degli interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Tale disposizione finalizzata a rendere certa la realizzazione degli interventi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18– (modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione modifica il dettato dell'articolo 27, commi 1 e 5 del codice di protezione civile, relativo alla durata della contabilità speciale, che viene prevista per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di adozione della deliberazione dello stato di emergenza.

Altresì al comma 3 è prevista la possibilità di far confluire sulle contabilità speciale anche le risorse provenienti da donazioni liberali e da altre amministrazioni.

La disposizione specifica, inoltre, integrando il comma 6, il termine massimo entro il quale utilizzare le residue risorse successivamente alla chiusura della contabilità speciale, rinviando alle ordinanze di cui all'articolo 26, prevedendo il riversamento delle eventuali risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice di protezione civile, ovvero all'entrata del bilancio delle amministrazioni che avevano finanziato gli interventi.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19- (modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione modifica i commi 2, 3 e 4 dell'art. 29 al fine di assicurare la coerenza delle procedure di intervento del Servizio nazionale in caso di emergenze in ambito internazionale, con la vigente normativa, anche unionale in materia di cooperazione, nonché la semplificazione delle procedure stesse.

Tale norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 – (modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione, avente lo scopo di precisare che per "particolare" durata si intende una lunga durata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, positivizza la modalità di presentazione delle istanze di rimborso che deve avvenire mediante dichiarazione della attinenza delle spese alle attività emergenziali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta fermo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 40 in ordine alla necessità, ai fini del rimborso e dei previsti controlli, della presentazione di idonea documentazione giustificativa. La disposizione in esame, pertanto, mira a rafforzare la responsabilità in capo al richiedente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 21 - (modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La norma, incidendo esclusivamente sulla composizione e sulle modalità di funzionamento del Comitato nazionale di volontariato al fine di garantire l'ottimale espletamento delle funzioni del medesimo, non determina alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 - (modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018)

La disposizione - modificando l'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 nella parte in cui si riferisce all'abrogato articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152- non determina alcun effetto sotto il profilo della finanza pubblica.

Articolo 23 - (Clausola di invarianza finanziaria)

In attuazione di quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017 stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24- (Entrata in vigore)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

AA

POSITIVO

NEGATIVO

7 DIC. 2019

Il Segretario Generale dello Stato
P. P. P.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 RECANTE “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Gli obiettivi e la necessità di intervento normativo sono stati individuati attraverso il confronto con i soggetti interessati del Servizio nazionale della protezione civile.

In particolare si è ritenuto:

- favorire il flusso di scambio informativo nell'ipotesi di eventi emergenziali fra tutte gli enti locali, ivi comprese le Province;
- individuare la corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- potenziare le misure finalizzate a garantire un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della Protezione civile;
- potenziare i sistemi di allertamento;
- definire più compiutamente le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, nonché del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione;
- implementare le misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

L'intervento normativo, inoltre, è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”, emanato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “*delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile*”. La citata legge di delegazione prevede, in particolare, all'articolo 1, comma 7, la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati (in questo caso si tratta di un unico decreto legislativo), disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi in rassegna, sulla base di una relazione motivata alle Camere, da parte del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in rassegna innovano, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 30 del 2017, il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile", secondo i principi ed i criteri direttivi elencati all'articolo 1, comma 2 della legge di delegazione ed in particolare in ordine:

- al flusso di scambio informativo nell'ipotesi di eventi emergenziali fra tutte gli enti locali, ivi comprese le Province;
- alla corretta determinazione degli "ambiti territoriali e organizzativi ottimali" per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- al potenziamento delle misure finalizzate a garantire un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della Protezione civile;
- al potenziamento dei sistemi di allertamento;
- al puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, nonché del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione;
- al potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali, con particolare riferimento a quanto disposto nella Parte II, Titolo I, Sezione I della Carta costituzionale e dei principi costituzionali che disciplinano l'efficienza e la legittimità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineata dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli Enti locali. Trattasi di materia ricompresa nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma del citato articolo 117.

Lo svolgimento dell'attività di protezione civile costituisce, inoltre, funzione fondamentale dei Comuni volta ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di

continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge vertenti nella materia oggetto del decreto legislativo in rassegna.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Inoltre, le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con le linee prevalenti dalla giurisprudenza, anche costituzionale (sentenza n. 2700 del 17/6/2016 e 2111 del 23/5/2016 del Consiglio di Stato, sentenza n. 2365 del 8/2/2017 del TAR Lazio, Roma, 50/8/2016).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea. Il Servizio nazionale, che ha come punto di riferimento, indirizzo e coordinamento il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorre infatti, oltre che al perseguimento delle finalità definite dalla normativa nazionale, anche alla realizzazione degli obiettivi previsti in materia di protezione civile dalla vigente normativa europea ed allo svolgimento delle attività ad essi correlate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia e ne facilita l'implementazione attraverso una disciplina ordinata della partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile europee.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La normativa europea di settore (Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013) non impone obblighi di trasposizione, lasciando a ciascuno Stato Membro la facoltà di attuare le disposizioni comunitarie rilevanti in base alla propria legislazione nazionale di protezione civile. Pertanto, gli Stati membri hanno incardinato le responsabilità relative alla propria partecipazione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile nel contesto delle disposizioni normative che regolano internamente l'organizzazione della protezione civile a livello nazionale, emendandole ove necessario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa trattandosi di schema di decreto legislativo di riforma di un testo normativo vigente, il Codice della protezione civile.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo in esame disciplina, altresì, le ordinanze di protezione civile che possono essere adottate anche in deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto del decreto legislativo in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Non sono stati previsti ulteriori atti attuativi rispetto a quelli già disposti dal decreto legislativo n. 1 del 2018.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso amministrazioni competenti.